

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3890 del 20/08/2020
Oggetto	Rinnovo concessione proc. MOPPA1447
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4021 del 20/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno venti AGOSTO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Sede di Modena

OGGETTO: Proc. **MOPPA1447**. Serra Clara, Tabellini Maria e Tabellini Ruggero. Rinnovo con cambio di titolarità di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castelfranco Emilia. R.R. n. 41, artt. 27 e 28.

La Responsabile

Premesso che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Richiamata la determinazione regionale n. 14517 del 14/11/2008 con la quale è stata rinnovata a Tabellini Carlo e Tabellini Celeste, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo identificato dal foglio 118 mappale 282 in comune di Castelfranco Emilia loc. Piumazzo per uso irriguo, valida fino al 31/12/2015;

Acquisita il 30/06/2016, entro il termine considerato valido dall'art. 24 della L.R. n. 22/2015, la domanda di rinnovo della concessione presentata da Tabellini Carlo e Serra Clara, C.F. TBLCRL23M04C107Q - SRRCLR27P61C107W;

Considerato che con la domanda di rinnovo è stato dichiarato che nulla è variato rispetto alla concessione precedente;

Preso atto che la titolarità della concessione rinnovata con atto n. 1451/2008 è variata prima da Tabellini Carlo e Tabellini Celeste a Tabellini Carlo e Serra Clara per effetto di successioni e divisioni, quindi da Tabellini Carlo e Serra Clara a Serra Clara, Tabellini Maria, C.F. TBLMRA62R61C107L e Tabellini Ruggero, C.F. TBLRGR55T09C107K per effetto dell'atto di successione di Tabellini Carlo registrata a Modena, volume 9990 n. 350 del 22/02/2018;

Dato atto che:

- la Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016 considera che i prelievi esistenti possono aver determinato pressioni e relativi impatti sul corpo idrico tali da determinare l'attuale stato e che conseguentemente, nell'ambito di un'istruttoria per il rinnovo di concessione,

tali prelievi vanno eventualmente rivisti per permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di settore;

- anteriormente all'avvio dell'istruttoria per il rilascio di un rinnovo, deve essere verificato che l'utente abbia adempiuto a tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

Verificato che:

- le prescrizioni e le condizioni contenute nel disciplinare parte integrante della determinazione di rinnovo di concessione n. 14517/2008 sono state tutte rispettate;

- al fine di effettuare una stima del rischio ambientale indotto sia dalla singola derivazione in oggetto sia dal cumulo delle derivazioni che insistono sul singolo corpo idrico la valutazione, è stato applicato il metodo ERA dal quale risultano i seguenti i dati:

Coordinate ED50 UTM32 : X = 667.103 - Y = 933.883

Profondità Pozzo = m 107

Portata Max = litri/s 5,0

Volume di prelievo m 4.000/anno

Uso: irrigazione agricola

Base Acquifero A2 = 90,45 m

Subsidenza = -2,5/0 mm/a;

Soggiacenza = 15 m

Trend Piezometrico = +0,1

Codice Corpo Idrico: 2410ER-DQ2-CCI

Impatto = lieve

Criticità tendenziale: bassa

Valutazione ex - ante = **ATTRAZIONE**

Ritenuto che per l'esercizio del rinnovo della concessione non sono necessarie ulteriori prescrizioni oltre a quelle contenute nel disciplinare allegato e parte integrante dell'atto n. 14517/2008, per cui esso rimane valido tranne i

punti che riguardano la durata della concessione, il canone e il deposito cauzionale;

Dato atto che i Concessionari hanno versato:

- tutti i canoni pregressi;
- **€ 16,37** come canone 2020;
- **€ 198,35** come adeguamento del deposito cauzionale:

Visti:

- il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2 ed in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n.1195/2016, n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015;
- la legge 7/8/1990, n. 241;

Ritenuto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio del rinnovo richiesto;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa della presente determinazione;

Per quanto precede

DETERMINA

a) **di rilasciare**, salvo i diritti dei terzi, a Serra Clara, C.F. SRRCLR27P61C107W, Tabellini Maria, C.F. TBLMRA62R61C107L e Tabellini Ruggero, C.F. TBLRGR55T09C107K, il rinnovo della concessione la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo identificato dal foglio 118 mappale 282 in comune di Castelfranco Emilia loc. Piumazzo per uso irriguo con portata massima d'esercizio pari a 5 litri/sec e un quantitativo massimo prelevabile di 4.000 mc/anno;

b) **di stabilire che le disposizioni contenute nel** disciplinare allegato alla determinazione regionale n. 14517/2008 sono ancora valide tranne gli articoli n. 4, 6 e 7 che sono variati nel seguente modo:

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è assentita fino al **31/12/2029**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo al 2020 è pari a **€ 16,37**.

6.2 Per gli anni successivi, il Concessionario è tenuto a corrispondere il canone entro il **31 marzo** di ogni anno, maggiorato della percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 In mancanza del pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

6.4 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche qualora non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è da adeguare con il versamento di **€ 198,35**.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta.

7.3 Questo Servizio, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazione di decadenza).

c) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

Si informa che è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento:

1. con ricorso amministrativo gerarchico (art. 1 e 2 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 30 giorni dalla sua notifica;
2. con ricorso amministrativo giurisdizionale (art. 5 della legge n. 1034/1971) entro 60 giorni dalla sua notifica;
3. con ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 120 giorni dalla sua notifica;
4. resta salva la giurisdizione:
 - dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi;
 - dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Le somme versate come spese d'istruttoria (€ 75,00), canone e deposito cauzionale, sono introitate rispettivamente

nei capitoli parte Entrate della Regione Emilia-Romagna 4615, 4315 e 7060.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile del Servizio
autorizzazioni e concessioni
di Modena - Arpae
Dott.ssa Barbara Villani
f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.